



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.6.2008
COM(2008) 403 definitivo

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa alla notifica delle proroghe del termine per il conseguimento e delle deroghe all'obbligo di applicare determinati valori limite a norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

{SEC(2008)2132}

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa alla notifica delle proroghe del termine per il conseguimento e delle deroghe all'obbligo di applicare determinati valori limite a norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

1. INTRODUZIONE

1. L'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa¹, di seguito "la nuova direttiva", offre agli Stati membri la possibilità di comunicare alla Commissione che, previa valutazione di quest'ultima, intendono prorogare il termine fissato per conformarsi ai valori limite stabiliti per il biossido di azoto o il benzene nelle zone o negli agglomerati nei quali non è possibile rispettare tali valori limite entro il 1° gennaio 2010, oppure che soddisfano le condizioni per beneficiare della deroga all'obbligo di applicare i valori limite per il particolato (PM₁₀). Se la Commissione ritiene che le condizioni per la proroga o la deroga non sono soddisfatte, può sollevare obiezioni in merito entro nove mesi dalla data in cui riceve la notifica. In tal caso spetta agli Stati membri dimostrare l'adempimento delle condizioni indicate, inviando alla Commissione tutte le informazioni necessarie affinché possa procedere alla valutazione.
2. La presente comunicazione intende agevolare la preparazione, la presentazione e la valutazione accurata delle notifiche, precisando come la Commissione interpreta le condizioni istituite all'articolo 22 e fornendo agli Stati membri alcuni orientamenti sulle informazioni che devono trasmettere e il formato da utilizzare a tal fine.

2. CONTESTO

3. La maggior parte degli Stati membri non ha ancora conseguito i valori limite fissati per il PM₁₀, nonostante questi siano obbligatori già dal 1° gennaio 2005². Secondo le stime disponibili, in oltre il 40% delle zone e degli agglomerati della Comunità le concentrazioni giornaliere di PM₁₀ superano il valore limite di 50 µg/m³ per più di 35 giorni per anno civile. In più del 15% di tali zone o agglomerati le concentrazioni di PM₁₀ superano anche il valore limite annuo di 40 µg/m³. Le valutazioni, le tendenze e le proiezioni ricavate da modelli disponibili indicano che una situazione analoga potrebbe verificarsi nel 2010, quando cioè saranno obbligatori anche i valori limite del biossido di azoto³. Per quanto riguarda il benzene, per il quale sempre nel

¹ GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

² Direttiva 1999/30/CE del Consiglio concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 4).

³ Direttiva 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente (GU L 313 del 13.12.2000, pag. 12).

2010 entrerà in vigore il valore limite obbligatorio⁴, le proiezioni sembrano indicare che il problema sia meno grave.

4. Dopo aver individuato e discusso con gli Stati membri le carenze rilevate nell'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria, si può affermare che la mancata conformità può in parte essere dovuta a fattori che vanno al di là del controllo diretto o immediato degli Stati membri. L'adozione e l'applicazione di provvedimenti comunitari volti a ridurre le emissioni alla fonte, come la progressiva applicazione di standard di emissione più rigorosi per i veicoli nuovi, contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria attuale e futura. Questi provvedimenti non possono però, da soli, garantire un rispetto corretto o tempestivo dei valori limite in tutta l'UE. Nella maggior parte dei casi servono anche altri interventi su scala nazionale, regionale e locale, soprattutto nelle aree urbane dove l'esposizione delle persone è più elevata.
5. Quando si tratta di dare attuazione alla legislazione comunitaria è importante garantire la parità di trattamento. In questo senso, le zone nelle quali si è profuso un notevole impegno per rispettare i valori limite entro la data stabilita non dovrebbero trovarsi svantaggiate, sotto il profilo della competitività, rispetto ad altre zone dove non c'è stato un impegno analogo, nonostante fosse necessario.
6. La Commissione valuterà con attenzione ciascuna notifica alla luce delle condizioni fissate all'articolo 22 e solleverà obiezioni se tali condizioni non saranno soddisfatte. La maggior parte delle informazioni necessarie per la valutazione delle notifiche sarà ricavata dai piani per la qualità dell'aria che devono essere presentati in concomitanza con la notifica.
7. Una pratica consolidata per la trasmissione delle informazioni minime richieste nei piani per la qualità dell'aria è descritta nella decisione 2004/224/CE della Commissione, del 20 febbraio 2004, che stabilisce le modalità di trasmissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni sui piani o programmi previsti a norma della direttiva 96/62/CE del Consiglio relativi ai valori limite per taluni inquinanti dell'aria ambiente⁵. Poiché i dati da elaborare ai fini delle notifiche sono ingenti, sarà importante ricorrere ad un formato comune che permetta di garantire un trattamento efficace e uguale per tutti nella valutazione delle notifiche; per questo si invitano gli Stati membri a utilizzare i moduli contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC(...) ...) per la presentazione delle loro notifiche. I moduli si rifanno alla decisione 2004/224/CE, salvo alcuni elementi quando sia necessario garantire che vengano raccolte informazioni essenziali sulle condizioni specifiche per le proroghe o le deroghe. I moduli devono essere compilati solo con le informazioni ragionevolmente disponibili ai fini della preparazione del piano per la qualità dell'aria o con quelle che servono a motivare il rispetto delle condizioni nei casi specifici; in altri termini, non si chiede agli Stati membri di elaborare nuovi dati, ad esempio attraverso dei modelli. I riferimenti ai vari moduli specifici indicati nel presente documento servono a precisare il nesso tra le informazioni richieste e le condizioni da verificare.

⁴ Idem.

⁵ GUL 68 del 6.3.2004, pag. 27.

3. PROCEDURA DI NOTIFICA

8. Inizialmente le notifiche dovrebbero riguardare principalmente il PM₁₀, visto che le eventuali proroghe dovrebbero cessare tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, cioè l'11 giugno 2011. Considerati gli attuali livelli di inosservanza dei valori limite per il particolato, è importante che le notifiche siano trasmesse subito dopo l'entrata in vigore della direttiva per le zone e gli agglomerati che, secondo gli Stati membri, soddisfano le condizioni per l'ottenimento di una proroga/deroga. La notifica deve essere preparata con cura, inserendo tutti i dati necessari a dimostrare il rispetto delle condizioni previste.
9. Per il biossido di azoto e il benzene, il termine ultimo per il rispetto dei relativi valori limite è fissato al 1° gennaio 2010. Se le condizioni previste a tal fine risultano soddisfatte è possibile prorogare tale termine del periodo necessario a conformarsi a tali valori e comunque non oltre il 2015. L'obiettivo è ridurre la durata della proroga al minimo. Se i valori limite per il biossido di azoto o il benzene sono superati per la prima volta nel 2011 o successivamente, non sarà più possibile prorogare il termine e in tal caso si applica l'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della nuova direttiva.
10. Le decisioni riguardanti la proroga o la deroga si applicano solo a singole zone o agglomerati. Le notifiche, da parte loro, devono essere presentate ufficialmente alla Commissione tramite la Rappresentanza permanente dello Stato membro interessato⁶ e non direttamente dalle amministrazioni regionali o locali coinvolte.
11. L'obbligo di notifica di una deroga o una proroga alla Commissione e la successiva valutazione di quest'ultima si applicano anche se l'articolo 22 della direttiva 2008/50/CE non è stato recepito nell'ordinamento nazionale.
12. La Commissione avrà nove mesi di tempo per valutare le notifiche a partire dal giorno in cui la notifica ufficiale e completa viene protocollata dai servizi della Commissione, che invieranno allo Stato membro interessato una lettera di conferma della registrazione ufficiale della notifica iniziale. Se necessario, la Commissione invierà anche una lettera indicante le eventuali informazioni mancanti, che dovranno essere trasmesse entro una determinata scadenza. In tal caso il periodo consentito per la valutazione inizierà il giorno successivo alla registrazione ufficiale delle informazioni mancanti da parte della Commissione. Se le informazioni richieste non le pervengono entro la data stabilita, la Commissione si riserva il diritto di sollevare obiezioni nei confronti degli aspetti della notifica che non risultano adeguatamente motivati e comunque, a fini di certezza giuridica, entro nove mesi dalla registrazione ufficiale della notifica iniziale. La Commissione può adottare decisioni anche se non solleva obiezioni sulla notifica.
13. È possibile trasmettere un'unica notifica per varie zone e vari inquinanti, ma ciascuna zona o sostanza inquinante sarà valutata singolarmente. Per questo è importante che i dati che gli Stati membri trasmettono si riferiscano precisamente alla zona e all'inquinante interessato. Lo stesso principio si applica nel caso di un unico

⁶ La notifica deve recare la dicitura "Proroga dei termini per la qualità dell'aria – direttiva 2008/50/CE"; per essere considerata come notifica ufficiale deve inoltre essere inviata al seguente indirizzo: Commissione europea, Segretariato Generale, 1049 Bruxelles. È inoltre necessario inviarne una copia elettronica per posta elettronica al seguente indirizzo: ENV-AIRQUALITYTIMEEXTENSION@ec.europa.eu

provvedimento adottato a livello nazionale che riguardi varie zone e possa incidere sulle concentrazioni di molteplici inquinanti.

4. CONDIZIONI E INFORMAZIONI NECESSARIE PER OTTENERE UNA PROROGA

4.1. Anno di riferimento

14. Per le notifiche riguardanti il PM₁₀, per valutare il rispetto delle condizioni in linea di massima è corretto prendere come anno di riferimento il primo anno in cui si è registrato un superamento dei valori limite (cioè il 2005). Se si ritiene più opportuno, si può prendere come riferimento un anno successivo (ad esempio il 2007) a partire dal quale si ricavano proiezioni per dimostrare che i valori saranno rispettati nel giugno 2011. In tal caso occorre considerare tale anno come anno di riferimento anche per il piano per la qualità dell'aria allegato alla notifica. Tuttavia, per dimostrare di avere adottato tutte le misure opportune per conseguire il rispetto dei valori entro la scadenza iniziale è possibile utilizzare solo i dati utili a motivare il superamento dei valori nel 2005.
15. Per le notifiche relative al biossido di azoto o al benzene presentate prima della scadenza iniziale prevista per il conseguimento dei valori (2010), l'anno di riferimento sarà il 2008. Per le notifiche inviate dopo la data iniziale prevista per il conseguimento dei valori, gli Stati membri devono utilizzare il 2010 come anno di riferimento.

4.2. Ripartizione dell'inquinamento per fonti

16. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni sulla fonte di inquinamento che contribuisce al superamento dei valori limite. Per ciascuna zona o agglomerato notificato è pertanto necessario dare un'indicazione quantitativa del contributo di ciascuna fonte al superamento dei valori (cioè il superamento del valore limite giornaliero o annuale) nell'anno di riferimento. La Commissione è consapevole che il livello di precisione può essere diverso da una zona all'altra e da uno Stato membro all'altro, ma poiché la ripartizione dell'inquinamento per fonti è un elemento di fondamentale importanza, sia per determinare il tipo di misure di abbattimento richieste e l'obiettivo da fissare sia per la valutazione delle condizioni che la Commissione deve fare ai fini delle proroghe e delle deroghe, è essenziale presentare una stima di quanto ogni singola fonte contribuisce al superamento dei valori limite.
17. La ripartizione per fonte deve, in particolare, rispecchiare il contributo a livello regionale, urbano e locale all'interno dello Stato membro, ma anche gli apporti di inquinanti transfrontalieri. Per quanto riguarda l'ambito urbano e locale, occorre procedere ad un'ulteriore suddivisione per individuare qualsiasi fonte importante di emissioni come i trasporti (traffico stradale o marittimo, se pertinente), le attività industriali (compresa la produzione di energia elettrica e termica), l'agricoltura e le fonti commerciali e residenziali. Nel caso del PM₁₀ è importante indicare anche le fonti naturali significative⁷.

⁷ Cfr. modulo 3A del documento SEC (...) ...

18. Gli Stati membri possono decidere se utilizzare il biossido di azoto come base per valutare il contributo di ciascuna fonte oppure gli ossidi di azoto, se li ritengono più adatti per motivare il superamento dei valori limite, purché utilizzino costantemente lo stesso parametro e purché tale scelta si rifletta anche nella quantificazione dell'impatto delle singole misure o gruppi di misure; in tal modo la Commissione potrà valutare adeguatamente l'esistenza delle condizioni necessarie per la proroga/deroga.

4.3. Rispetto dei limiti durante la proroga

19. A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, della nuova direttiva, durante la proroga il rispetto dei valori limite nelle zone e negli agglomerati in cui si applica una proroga o una deroga sarà valutato in relazione ai valori limite aumentati del margine di tolleranza massimo definito nell'allegato XI.
20. Per il 2011 il rispetto dei valori limite annui per il PM₁₀ sarà valutato in relazione al valore limite aumentato del margine di tolleranza per l'intero anno civile. Per quanto riguarda i valori limite giornalieri nel 2011, il rispetto sarà valutato su base giornaliera: per essere più precisi, il numero totale di superamenti (del valore limite più margine di tolleranza o unicamente del valore limite) non potrà superare i 35 giorni consentiti per l'anno civile in questione.

4.4. Prima condizione – misure per conseguire i valori entro la data iniziale prevista

21. In base all'articolo 22, paragrafo 1, della nuova direttiva, le scadenze per il conseguimento dei valori limite riferiti al biossido di azoto e al benzene possono essere prorogate se non è possibile conformarsi ai valori limite entro la data prevista, cioè il 1° gennaio 2010. Per determinare l'impossibilità di conseguire i valori limite entro tale data, gli Stati membri sono tenuti a indicare le misure adottate prima del 2010, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CE e dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/69/CE, indicando le ragioni per le quali tali misure non riescono a garantire la conformità⁸. Dagli obiettivi fissati nella legislazione sulla qualità dell'aria in generale si può dedurre che nel periodo precedente la data alla quale i valori limite diventano obbligatori è necessario adottare provvedimenti adeguati. Gli Stati membri possono infatti rivendicare, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, l'impossibilità di conseguire i valori limite entro le scadenze fissate solo se sono in grado di dimostrare di essersi impegnati per conformarsi.
22. Nel caso del PM₁₀, gli Stati membri devono dimostrare, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, di aver adottato tutte le misure del caso a livello nazionale, regionale e locale per rispettare i valori limite entro la scadenza inizialmente fissata, vale a dire il 1° gennaio 2005. In quest'ottica è necessario che forniscano informazioni sulle misure adottate per garantire la conformità entro tale data⁸. Per consentire alla Commissione di stabilire l'idoneità delle misure prese, gli Stati membri devono indicare le fonti inquinanti alle quali si applicavano tali misure, spiegando in che misura esse hanno effettivamente contribuito a ridurre le concentrazioni degli

⁸ Cfr. modulo 5A, compreso l'allegato, e modulo 7, compreso l'allegato A; per il PM₁₀ cfr. anche modulo 10, mentre per il biossido di azoto e il benzene notificati prima del 2010 consultare modulo 4A.

inquinanti. Occorre motivare tutti i superamenti dei valori limite persistenti⁹. A tal fine è necessario indicare se il superamento dei valori può essere ascritto a una delle condizioni specifiche necessarie per ottenere una deroga (caratteristiche di dispersione specifiche del sito, condizioni climatiche avverse o apporti di inquinanti transfrontalieri).

23. Nella sua valutazione la Commissione terrà conto anche degli effetti del corretto recepimento e attuazione delle direttive indicate all'allegato XV¹⁰, parte B, punto 2, e della disponibilità del piano o del programma entro i tempi previsti, in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente¹¹.

4.5. Seconda condizione – misure per conseguire i valori prima della nuova scadenza

24. Gli Stati membri devono fornire previsioni realistiche e affidabili sulle probabili modalità di riduzione delle concentrazioni degli inquinanti al fine di conseguire i valori limite prima della nuova data di scadenza. Tali previsioni dovrebbero anche indicare che i superamenti dei valori durante la proroga saranno inferiori al valore limite aumentato del margine di tolleranza massimo indicato nell'allegato XI della direttiva.

25. Le previsioni devono fondarsi sul raffronto tra i valori limite da conseguire e i livelli di riferimento previsti per la situazione di superamento in una zona o agglomerato. Tale riferimento deve indicare le concentrazioni stimate entro la nuova scadenza in assenza di misure di abbattimento, salvo quelle necessarie a conseguire la conformità entro il termine iniziale e le misure comunitarie esistenti e previste. La differenza tra il valore limite applicabile e il valore di riferimento rappresenterà un indicatore dell'impatto atteso e della tempistica delle misure supplementari richieste per colmare tale differenza entro la nuova scadenza¹².

26. Nell'individuare le misure richieste è necessario tener conto delle misure elencate nell'allegato XV, parte B, punto 3, come previsto dalla direttiva. Se una qualche misura non viene messa in atto, anche se pertinente alle fonti inquinanti individuate, è necessario motivare adeguatamente la decisione¹³.

27. Nel valutare le previsioni occorre tener conto anche dell'impatto potenziale che avranno le misure comunitarie esistenti e previste sulla zona interessata; gli Stati membri sono pertanto invitati a integrare la stima di tale impatto nel valore di riferimento. Le misure comunitarie previste sono quelle indicate nella dichiarazione della Commissione pubblicata con la direttiva. La Commissione intende valutare la quantificazione fornita dagli Stati membri e, se necessario, anche le ipotesi sulle quali è basata, e svolgere una propria valutazione di questo criterio su quella base. Per quanto concerne le misure esistenti, la valutazione sarà incentrata sullo stato di attuazione delle direttive elencate all'allegato XV, parte B¹⁴.

⁹ Cfr. modulo 3B e 4A (secondo il caso).

¹⁰ Cfr. modulo 8 e, se del caso, l'allegato al modulo 8 e al modulo 9.

¹¹ GU L 296 del 21.11.1996, pag. 55.

¹² Cfr. modulo 4B e modulo 5B, compreso l'allegato.

¹³ Cfr. modulo 6.

¹⁴ Cfr. modulo 9.

4.6. Condizioni specifiche per il PM₁₀: caratteristiche di dispersione specifiche del sito, condizioni climatiche avverse o apporti di inquinanti transfrontalieri

4.6.1 Caratteristiche di dispersione specifiche del sito

28. Per "caratteristiche di dispersione specifiche del sito" s'intendono quei fattori che incidono sulla dispersione degli inquinanti in ambito locale, ed in particolare a livello di strada. Gli edifici locali o le strutture topografiche di dimensioni ridotte producono emissioni localizzate di inquinanti che si accumulano in un settore circoscritto, determinandovi concentrazioni elevate. Questi settori si trovano in genere nei cosiddetti "canyon stradali". Le caratteristiche di dispersione specifiche del sito possono essere adottate ai fini di una proroga o deroga solo se si riesce a dimostrare che il superamento dei valori è localizzato nei settori particolari descritti sopra e non in altri, come i siti di fondo urbani o lungo strade meno edificate situate nella stessa zona o agglomerato considerati per la qualità dell'aria.
29. Segue un breve elenco delle situazioni in cui si può ritenere che sussistano caratteristiche di dispersioni specifiche del sito:
- a) presenza di edifici contigui a più piani su entrambi i lati della strada;
 - b) altezza media degli edifici su un tratto di almeno 100 metri superiore alla larghezza totale della strada diviso 1,5¹⁵.
30. Per dimostrare che i valori sono superati soltanto nel settore in cui si rilevano caratteristiche di dispersione specifiche del sito si devono utilizzare i dati misurati dalle stazioni di rilevamento del traffico urbano al di fuori del settore interessato o, eventualmente, i risultati ricavati da modelli di dispersione su scala ridotta¹⁶. Se disponibile, deve essere fornita anche una mappa del settore, nella quale siano indicate le varie stazioni di rilevamento e il punto in cui i valori sono superati¹⁷.
31. Se per dimostrare che il superamento riguarda solo un settore in cui prevalgono caratteristiche di dispersione specifiche del sito si utilizzano indicatori diversi è necessario motivare la decisione e dimostrare che tali indicatori forniscono risultati equivalenti.

4.6.2 Condizioni climatiche avverse

32. Si può parlare di "condizioni climatiche avverse" quando le condizioni meteorologiche e le condizioni topografiche presenti nel lungo periodo incidono sulla diluizione degli inquinanti emessi localmente, determinando concentrazioni elevate.
33. Si può ritenere che sussistano condizioni climatiche avverse ove sia dimostrata la presenza dei fattori elencati di seguito:

¹⁵ Gestione e trasmissione dei metadati a norma della decisione 97/101/CE sullo scambio di informazioni.

¹⁶ Cfr. modulo 10.

¹⁷ Cfr. allegato al modulo 2.

- a) topografia da locale a regionale: punti in vallate o in zone circondate da alte montagne;
 - b) scarsa diluizione degli inquinanti emessi localmente dovuta a venti deboli;
 - c) rimescolamento verticale, cioè diluizione determinata da parametri meteorologici connessi alla turbolenza meccanica e termica dell'atmosfera;
 - d) origine delle masse d'aria (oceaniche/continentali); le masse d'aria continentali sono in genere connesse ad una cattiva dispersione (inversione di temperatura e venti deboli).
34. Ai fini della nuova direttiva le condizioni climatiche generali (ad esempio temperatura, precipitazioni piovose o nevose) che non incidono direttamente sulla dispersione degli inquinanti ma possono indurre specifiche attività umane e, pertanto, influenzare il livello delle emissioni (ad esempio riscaldamento domestico, produzione di elettricità per il riscaldamento o il condizionamento, o ancora l'uso di pneumatici chiodati) non sono ritenute condizioni climatiche avverse.
35. In genere l'accumulo di inquinanti nei settori colpiti da condizioni climatiche avverse avviene durante i momenti di calma dei fenomeni. L'indicazione di una scarsa velocità media annua dei venti (inferiore a 1,5 m/s) in tali settori è pertanto sufficiente per dimostrare la presenza di condizioni climatiche avverse. È possibile utilizzare anche indicatori diversi dalla velocità media del vento, purché se ne giustifichi il motivo.
36. Per far valere l'esistenza di condizioni climatiche avverse gli Stati membri devono dimostrare che il superamento dei valori limite giornalieri avviene fondamentalmente quando sono presenti le condizioni climatiche avverse descritte. Tale correlazione può essere dimostrata indicando le concentrazioni di PM₁₀ e la velocità media del vento misurate nei giorni in cui sono stati superati i valori limite, almeno per l'anno di riferimento¹⁸.

4.6.3 *Apporti di inquinanti transfrontalieri*

37. Si parla di "apporto di inquinanti transfrontalieri" quando le condizioni meteorologiche e topografiche consentono il trasporto di inquinanti di origine antropica emessi al di fuori dello Stato membro in cui vengono rilevati, che causano pertanto concentrazioni elevate. Tali apporti possono avere origine in prossimità di zone e agglomerati vicini ad un confine nazionale (e in tal caso si parla di inquinamento transfrontaliero a breve distanza) oppure a distanza di almeno 100 chilometri (e si ha allora un inquinamento transfrontaliero a lunga distanza).
38. Quest'ultimo fenomeno si registra soprattutto in zone pianeggianti o terreni non montuosi dove è frequente riscontrare un accumulo di inquinanti convogliati dalle masse d'aria continentali. Le concentrazioni elevate di inquinanti che possono rilevarsi in bacini o vallate o sottovento ai rilievi montuosi non sono in genere dovute a tali fenomeni.

¹⁸ Cfr. modulo 10.

39. L'inquinamento può essere causato da un'unica fonte situata oltre il confine di uno Stato, da uno o più Stati membri contemporaneamente, dal trasporto marittimo o ancora da fonti situate in paesi terzi.
40. Per addurre gli apporti transfrontalieri come motivo per ottenere una proroga/deroga gli Stati membri devono precisare di aver consultato lo Stato membro in cui ha origine l'inquinamento, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 96/62/CE (articolo 25 della nuova direttiva). In caso contrario, anche se la causa dell'inquinamento è nota, si potrà ritenere che lo Stato membro interessato non abbia adottato tutte le misure del caso per rispettare la scadenza originaria. Se l'inquinamento è dato da fonti ubicate in vari Stati membri o in paesi terzi e se è evidente l'impossibilità di trovare soluzioni efficaci con consultazioni bilaterali, il fatto di non aver proceduto alle consultazioni non incide sul diritto dello Stato membro a beneficiare di una proroga¹⁹.
41. Gli apporti transfrontalieri possono essere valutati attraverso misure o con modelli. Ove opportuno, le valutazioni devono essere integrate da analisi a ritroso delle traiettorie e da un'indicazione delle fonti responsabili di ciascun superamento dei valori. Segue un elenco dei metodi rilevatisi efficaci per dimostrare l'incidenza degli apporti di inquinanti transfrontalieri:
- a) modelli della dispersione atmosferica con un'opportuna risoluzione spaziale e temporale giornaliera;
 - b) analisi dei dati delle misure giornaliere, con identificazione degli apporti transfrontalieri attraverso misure ottenute da siti di monitoraggio rappresentativi (come i siti di fondo rurali situati sopravvento all'area circostante la zona o l'agglomerato nei quali sono stati superati i valori);
 - c) modello EMEP²⁰.
42. Per poter rivendicare gli apporti transfrontalieri quale causa di un superamento dei valori è necessario dimostrare che, se viene superato il valore limite annuo, dopo aver sottratto l'apporto transfrontaliero la concentrazione media annua è inferiore al valore limite. Se invece viene superato il valore limite giornaliero, occorre dimostrare che, una volta sottratto l'apporto transfrontaliero in determinate giornate, le concentrazioni medie giornaliere sono inferiori al valore limite²¹.
43. Se per dimostrare che il superamento è dovuto ad apporti di inquinanti transfrontalieri si utilizzano indicatori diversi è necessario motivare la decisione e dimostrare che tali indicatori forniscono risultati equivalenti.

¹⁹ Cfr. modulo 10.

²⁰ Modello elaborato dal Programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP).

²¹ Cfr. moduli 3A e 10.

5. Piano per la qualità dell'aria e obbligo di presentare informazioni supplementari

44. Le notifiche devono essere corredate di un piano per la qualità dell'aria relativo alla zona o all'agglomerato interessato. Il piano deve essere conforme all'articolo 23 e all'allegato XV, parte A, della nuova direttiva. Le informazioni richieste a norma della nuova direttiva sono sostanzialmente analoghe a quelle previste dalla direttiva 96/62/CE. Per questo motivo, gli Stati membri che dispongono già di un piano o di un programma possono utilizzarlo ai fini della notifica, a condizione che risponda ai criteri dell'allegato XV, parte A, della nuova direttiva e che sia opportunamente aggiornato per conseguire i valori limite prima della nuova scadenza.